

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La normativa in materia di commercio nel corso degli anni si è evoluta sempre più in un'ottica di liberalizzazione delle attività economiche, per cui è divenuto necessario individuare strumenti che, nell'ambito del rispetto dei principi di libera concorrenza, fornissero agli enti locali la possibilità di tutelare parti del proprio territorio che presentino particolari caratteristiche dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico ed ambientale.

A tal fine la Regione Liguria, sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 31/2012, ha in passato stipulato dei Patti d'Area, finalizzati alla valorizzazione dei Centri storici e commerciali, al miglioramento della vivibilità e dell'accessibilità in tali ambiti, anche attraverso l'utilizzo di immobili chiusi da molti anni a causa dei canoni d'affitto troppo elevati e alla risoluzione dei problemi legati alla desertificazione dei centri storici con conseguenti problematiche legate alla sicurezza e all'ordine pubblico. Tali Patti hanno coinvolto la Regione, i Comuni, le Prefetture, le Associazioni di Categoria del Commercio, la Camera di Commercio, i Consorzi di imprese, i proprietari degli immobili collocati nei centri storici ed altri operatori commerciali delle aree di volta in volta individuate.

Andando avanti nel tempo, sono stati previsti dal legislatore nazionale nuovi strumenti al fine di garantire che gli enti competenti avessero la possibilità di stabilire particolari vincoli relativamente allo svolgimento di attività commerciali nelle zone caratterizzate da particolare pregio.

In tal senso, l'art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016, hanno previsto la possibilità per le Regioni ed i Comuni di stipulare Intese con le quali stabilire – previa individuazione delle zone meritevoli di tutela storico, architettonica e paesaggistica, con l'assenso delle Soprintendenze, e sentite le competenti Associazioni di categoria - divieti o regimi amministrativi più stringenti per l'avvio di nuove attività riferite a categorie di attività commerciali che possono contribuire al deterioramento della condizione economico-sociale del territorio. Con le Intese possono essere altresì fissati, all'interno delle aree da tutelare, vincoli e criteri per la salvaguardia del decoro degli esercizi commerciali, da applicare sia alle nuove attività che a quelle già esistenti. La Regione in applicazione della suddetta normativa ha stipulato numerose Intese con i Comuni liguri, alcune delle quali, alla luce degli effetti positivi riscontrati, sono state oggetto di ulteriori integrazioni.

La recentissima l. n. 214/2023 - modificando l'articolo 31, comma 2, del d.l. 201/2011 - ha stabilito, all'art. 12, comma 3, che, al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali, le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. n. 42/2004, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. Lo stesso comma stabilisce che tali disposizioni verranno applicate decorsi quattro mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge.

La normativa introduce dunque un ulteriore strumento che gli enti locali possono utilizzare per disciplinare, all'interno di specifiche aree ed in presenza di determinate motivazioni, limitazioni a tipologie di attività commerciali e misure di valorizzazione di esercizi di vicinato e botteghe artigiane meritevoli di tutela.

In assenza di ulteriori indicazioni da parte della legge statale, si ritiene necessario che la Regione disciplini con proprie disposizioni, da inserire all'interno del Testo Unico in materia di commercio (l.r.

1/2007), le modalità con cui procedere all'applicazione della citata l. n. 214/2023, art. 12, comma 3, al fine di consentire l'effettiva applicazione della nuova normativa.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

L'articolo 1 inserisce l'articolo 26 quater prevedendo, in attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 214/2023, che, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza. Inoltre, viene previsto che la Regione, per le stesse finalità, possa istituire, con successivi provvedimenti della Giunta, specifici Albi diretti a valorizzare talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

Articolo 2

L'articolo 2 inserisce l'articolo 144 bis, il quale stabilisce le sanzioni da applicare in caso di esercizio di attività economiche interdette o senza l'autorizzazione o altro titolo o regime abilitativo previsto nelle Intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, nonché nel caso in cui vengano violate le prescrizioni relative al decoro delle attività economiche, ai requisiti e ai criteri generali e specifici contenute nelle stesse.

Articolo 3

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che, dall'attuazione delle modifiche normative introdotte, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 26 quater nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))

1. Dopo l'articolo 26 ter della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) è inserito il seguente:

“Articolo 26 quater

(Intese in materia di attività commerciali)

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali e fermo restando l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e l'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, la Regione stipula intese con i Comuni, dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, può istituire, con successivi provvedimenti di Giunta, specifici Albi diretti a valorizzare talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.”.

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 144 bis nella l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 144 della l.r. 1/2007 è inserito il seguente:

“Articolo 144 bis

(Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016)

1. Chiunque eserciti attività economiche interdette o senza l'autorizzazione, altro titolo o regime abilitativo previsto nelle intese di cui all'articolo 26 quater, nonché nelle intese di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio. Il trasgressore non può presentare una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attività nell'ambito del territorio individuato dall'intesa per un periodo di un anno dall'accertamento della violazione.
2. Chiunque violi le prescrizioni relative al decoro delle attività economiche, ai requisiti e ai criteri generali e specifici contenuti nelle intese di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento a tali prescrizioni.”

Articolo 3

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

